



COMUNE DI SCANDICCI
Provincia di Firenze

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLO
SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI
COMUNALI IN MATERIA DI VINCOLO
IDROGEOLOGICO**

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità ed oggetto del Regolamento	pag. 4
Art. 2 – Ambito di applicazione	pag. 4
Art. 3 – Definizioni	pag. 5
Art. 4 – Strutture comunali competenti	pag. 5

TITOLO II

TITOLI ABILITATIVI ED INTERVENTI NON SOGGETTI A TITOLO ABILITATIVO

Art. 5 – Titoli abilitativi. Rinvio a Legge Forestale ed a Regolamento Forestale	pag. 6
Art. 6 – Titoli abilitativi. Aspetti generali	pag. 6
Art. 7 – Interventi eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione	pag. 6
Art. 8 – Interventi eseguibili con dichiarazione	pag. 10
Art. 9 – Interventi eseguibili con autorizzazione	pag. 13
Art. 10 – Validità dei titoli abilitativi	pag. 14

TITOLO III

PROCEDURE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

DI DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE E DICHIARAZIONI

Art. 11 – Natura ed efficacia delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni. Soggetti titolati alla presentazione	pag. 14
Art. 12 – Modalità di presentazione e contenuti della domanda di autorizzazione e della dichiarazione	pag. 15
Art. 13 – Modalità di istruttoria della domanda di autorizzazione e della dichiarazione	pag. 16

Art. 14 – Varianti in corso d’opera. Modalità di presentazione	pag. 17
Art. 15 – Proroga dell’autorizzazione	pag. 17
Art. 16 – Rinnovo dell’autorizzazione	pag. 18
Art. 17 – Inizio lavori. Inizio lavori in casi di somma urgenza per lavori eseguibili con dichiarazione	pag. 18
Art. 18 – Adozione provvedimenti cautelativi	pag. 19

TITOLO IV

MODULISTICA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Art. 19 – Modulistica da utilizzare	pag. 20
Art. 20 – Contenuti della documentazione da allegare ai fini delle dichiarazioni e dei procedimenti inerenti il vincolo idrogeologico	pag. 20

TITOLO V

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E DI RIPRISTINO. AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA.

Art. 21 – Procedimento di accertamento delle infrazioni in materia di vincolo idrogeologico. Competenze	pag. 21
Art. 22 – Procedimento di ripristino	pag. 21
Art. 22 bis Autorizzazione in sanatoria	pag. 22

TITOLO VI

NORME FINALI

Art. 23 - Modifiche ed integrazioni alle presenti norme regolamentari: competenze	pag. 23
Art. 24 - Disposizione di raccordo	pag. 24

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità ed oggetto del Regolamento

- 1 Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni attribuite al Comune in materia di vincolo idrogeologico nel rispetto della L.R. 21.03.2000 n. 39 [Legge forestale della Toscana] e s.m.i. ed in coerenza con il D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/03 [Regolamento forestale].
2. Il presente Regolamento disciplina:
 - a) le procedure e le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni;
 - b) la modulistica e la documentazione da allegare per le principali tipologie di opere e lavori previsti dal Regolamento Forestale;
 - c) le procedure per la richiesta di documentazione aggiuntiva e la relativa sospensione dei termini;
 - d) le procedure e le modalità di presentazione delle domande di variante in corso d'opera;
 - e) le ulteriori modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano in relazione ai terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi degli artt. 37 e 38 della citata L.R. 39/2000 e s.m.i. ricadenti nel territorio comunale di Scandicci nei quali, o sui quali, si effettuino:

- a) trasformazioni della destinazione d'uso dei terreni a seguito della realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive di natura edilizia;

- b) opere o movimenti di terra che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque non connessi alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale degli stessi.

Art. 3 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, salva diversa indicazione, si intende per:

- a) Legge Forestale: la Legge Regionale n. 39 del 21.03.2000, come modificata dalla Legge Regionale n. 1 del 02.01.2003;
- b) Regolamento Forestale: il Regolamento Forestale della Toscana approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 48/R del 08.08.2003.

Art. 4 – Strutture comunali competenti

1. Le attività istruttorie, le valutazioni di merito, nonché i provvedimenti autorizzativi inerenti la materia disciplinata dal presente Regolamento costituiscono subprocedimenti del procedimento edilizio di riferimento e, come tali, sono di competenza del Settore Edilizia ed Urbanistica che potrà avvalersi a supporto dei provvedimenti di un geologo iscritto nel relativo albo professionale.
2. Parimenti competono al Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica i provvedimenti sanzionatori di cui alla Legge Forestale.
3. A supporto dei provvedimenti autorizzativi e/o sanzionatori di cui ai precedenti commi 1 e 2, l'Autorità Comunale Competente potrà avvalersi della collaborazione specialistica di un geologo regolarmente iscritto nel relativo albo professionale.
4. Riguardo a quanto stabilito ai precedenti commi 1 e 2 sono fatte salve eventuali diverse disposizioni derivanti da norme statali e/o regionali.

TITOLO II

TITOLI ABILITATIVI ED INTERVENTI NON SOGGETTI A TITOLO ABILITATIVO

Art. 5 - Titoli abilitativi. Rinvio a Legge Forestale e Regolamento Forestale

1. La Legge Forestale ed il Regolamento Forestale individuano, ai fini del vincolo idrogeologico, le tipologie di intervento per la cui esecuzione necessita titolo abilitativo e gli interventi per i quali non è richiesta né dichiarazione né autorizzazione.
2. Fermo quanto statuito a livello regionale cui si rinvia, il presente Regolamento riepiloga, con finalità ricognitiva, le tipologie di intervento cui fare riferimento ai fini dell'applicazione delle procedure in esso disciplinate.

Art. 6 - Titoli abilitativi. Aspetti generali

Per l'effettuazione degli interventi indicati all'art. 2 lett. a) e b) del presente Regolamento deve essere rilasciata autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico fatto salvo:

- nei casi previsti dall'art. 100 del Regolamento Forestale, puntualmente riportati al successivo art. 8, è ammessa in luogo dell'autorizzazione, la procedura semplificata della dichiarazione purché nel rispetto delle condizioni ivi specificate;
- nei casi previsti dagli artt. 98 e 99 del Regolamento Forestale, puntualmente riportati al successivo art. 7, con le modalità e condizioni ivi previste, l'intervento è eseguibile senza autorizzazione o dichiarazione.

Art. 7 - Interventi eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione

Sono eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione, purché realizzati nel rispetto delle norme tecniche generali di cui agli artt. da 73 a 78 del citato Regolamento Forestale e delle disposizioni e condizioni indicate per ciascuna opera o movimento di terreno ai punti sottoelencati, i seguenti interventi (artt. 98 e 99 del Regolamento Forestale):

- 1) manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici o altri manufatti, a condizione che non comporti scavi o modificazioni morfologiche dei terreni vincolati;

- 2) manutenzione ordinaria della viabilità a fondo naturale, a condizione che non comporti modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate. Per manutenzione ordinaria di cui al presente punto 2) si intende, in particolare:
 - a) livellamento del piano viario;
 - b) ricarico con inerti;
 - c) ripulitura e risagomatura delle fossette laterali;
 - d) tracciamento o ripristino degli sciacqui trasversali;
 - e) ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti;
 - f) rimozione di materiale franato dalle scarpate e risagomatura localizzata delle stesse;
 - g) rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate;
 - h) installazione di reti parasassi;
 - i) taglio della vegetazione forestale, con le modalità indicate all'art. 41 del Regolamento Forestale;
- 3) manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità a fondo asfaltato o comunque pavimentato, comprendente gli interventi di cui al punto 2) che precede, nonché la sostituzione del manto e gli scavi da effettuarsi nella sede stradale per la posa di tubazioni, a condizione che non comportino modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate e che si tratti comunque di scavi di dimensioni non superiori a 1,00 ml di larghezza e 1,50 ml di profondità;
- 4) sostituzione di pali esistenti di linee elettriche o telefoniche, a condizione che comporti i soli movimenti di terra necessari per la sostituzione stessa anche in adiacenza a quelli esistenti;
- 5) manutenzione ordinaria e straordinaria di tubazioni o di linee elettriche o telefoniche interrate, a condizione che non comportino modifiche di tracciato delle stesse;
- 6) manutenzione ordinaria e straordinaria di alvei, di argini di fiumi, canali, torrenti e fossi e delle opere idrauliche o di bonifica, purché nel rispetto della normativa vigente;
- 7) rimozione di materiali franati e la relativa risistemazione dei terreni in adiacenza a fabbricati o ad altri manufatti, a condizione che gli interventi siano urgenti e necessari a rendere agibili i manufatti stessi o ad assicurare la pubblica incolumità a seguito di eventi calamitosi;

- 8) recinzioni in pali e rete, compresa la installazione di cancelli o simili, a condizione che:
- a) siano costituite da pali infissi nel suolo con eventuali opere di fondazione limitate al singolo palo, senza cordolo di collegamento, limitando i movimenti di terra a quelli necessari all'infissione dei pali e dei sostegni;
 - b) siano poste al di fuori dell'alveo di massima piena di fiumi, torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti;
 - c) non comportino la eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami od il taglio di polloni, né l'infissione di rete o di sostegni sulle stesse;
- 9) messa in opera di pali di sostegno per linee elettriche o telefoniche, a condizione che siano necessari i soli movimenti di terreno per la fondazione del palo ed a condizione che non comporti la eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami od il taglio dei polloni. Sono esclusi i tralicci che richiedano la formazione di apposita platea di appoggio;
- 10) installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi esterni per il gas di petrolio liquefatto (GPL) od altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità massima di 3 metri cubi, a condizione che:
- a) l'installazione non comporti scavi o riporti superiori a 3 mc di terreno o realizzazione di opere di contenimento del terreno di altezza superiore ad 1,00 ml;
 - b) le opere necessarie non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori allo stesso limite imposto per il serbatoio;
 - c) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità alle vigenti norme in materia ambientale;
 - d) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;
 - e) nel caso di serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convogliino le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno;
- 11) installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi interrati per GPL od altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità massima di 3 mc, a condizione che:
- a) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera del serbatoio;

- b) lo scavo sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno d'acqua al suo interno;
 - c) le opere accessorie, fatte salve quelle consentite dal Regolamento Forestale, non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori a quelli necessari per la posa in opera del serbatoio;
 - d) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità alle vigenti norme in materia ambientale;
 - e) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;
 - f) limitatamente ai serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convogliano le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno;
- 12) installazione, nei terreni non boscati, di fosse biologiche o altri impianti di depurazione delle acque reflue che recapitino le acque stesse nella fognatura pubblica o in acque di superficie, a condizione che:
- a) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti;
 - b) lo scavo sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno di acqua al suo interno;
 - c) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità alle vigenti norme in materia ambientale;
 - d) non sia necessaria l'eliminazione di piante e ceppaie arboree;
 - e) gli scarichi in superficie convogliano le acque fino al ricettore naturale senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno e senza modificare sponde od argini dei corsi d'acqua;
- 13) posa in opera di tubazioni e cavi interrati, a condizione che:
- a) non sia necessaria la realizzazione di nuova viabilità, anche temporanea;
 - b) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti e comunque le dimensioni di 1,00 ml di larghezza e di 1,50 ml di profondità;
 - c) lo scavo sia immediatamente ricolmato compattando il terreno di riporto, evitando ogni ristagno o scorrimento d'acqua all'interno dello scavo ed ogni possibile fenomeno;
 - d) di incanalamento delle acque o di erosione al termine dei lavori;

- e) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità alle vigenti norme in materia ambientale;
 - f) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;
- 14) realizzazione, in terreni non boscati, di pavimentazioni in aree di pertinenza di fabbricati, a condizione che:
- a) non comporti scavi o riporti di terreno superiori a 30 cm. di profondità;
 - b) non abbia superficie superiore a 50 mq o superficie superiore a 100 mq se realizzata per almeno il 70% con materiali permeabili;
 - c) sia assicurata la regimazione delle acque superficiali evitando di alterare i deflussi a carico dei terreni posti a valle ed ogni fenomeno di erosione;
 - d) non comporti eliminazione di piante d'alto fusto o di ceppaie;
- 15) realizzazione di piccoli movimenti di terreno, entro un volume massimo di 3 mc di terreno movimentato, a condizione che l'intervento:
- a) non sia volto all'attuazione di trasformazioni di terreni boscati o di terreni saldi in terreni a periodica lavorazione o di destinazione dei terreni vincolati;
 - b) non sia connesso alla esecuzione di opere od interventi soggetti ad altre specifiche norme previste dai capi II e III del Titolo III del Regolamento Forestale;
 - c) non determini, nemmeno temporaneamente o durante l'esecuzione dei lavori, fenomeni di instabilità o di erosione dei terreni vincolati, o alterazione della circolazione delle acque.

Art. 8 - Interventi eseguibili con dichiarazione

E' ammessa la procedura semplificata della dichiarazione, in luogo dell'autorizzazione, nei casi sottoelencati (art. 100 del Regolamento Forestale) per l'esecuzione dei seguenti interventi purché realizzati nel rispetto delle norme tecniche generali di cui agli artt. da 73 a 78 del citato Regolamento Forestale e delle condizioni sottoindicate per ciascuna opera o movimento di terreno:

- 1) realizzazione di scannafossi ad edifici esistenti di dimensioni non superiori ad 1,00 ml di larghezza e 2,00 ml di profondità, a condizione che:
 - a) lo scavo sia effettuato entro lo stretto necessario alla realizzazione dell'opera, in stagioni a minimo rischio di piogge, procedendo per piccoli settori, facendo seguire

l'immediata realizzazione delle opere di contenimento e procedendo ad ulteriori scavi solo dopo che queste ultime diano garanzia di tenuta;

b) siano realizzati i necessari drenaggi a retro delle opere di contenimento del terreno;

2) costruzione di muri di confine, di cancelli e di recinzioni con cordolo continuo, a condizione che:

a) gli scavi siano limitati a quelli necessari alla messa in opera dei muri o cordoli;

b) le opere siano poste al di fuori dell'alveo di massima piena di fiumi, torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti;

c) le opere non comportino l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la sola potatura di rami o il taglio di polloni, né l'infissione di rete o di sostegni sulle stesse;

3) realizzazione di muri di contenimento del terreno dell'altezza massima di 1,50 ml, a condizione che la somma dei volumi di scavi e di riporto da eseguire sia inferiore ad 1 mc per ogni metro lineare di muro da realizzare;

4) realizzazione di opere di manutenzione straordinaria di viabilità esistente, ed in particolare la realizzazione di fossette o canalette laterali, di tombini e tubazioni di attraversamento, il rimodellamento e consolidamento di scarpate stradali, la realizzazione di muri di sostegno che non comportino sbancamenti ma solo movimenti superficiali di terreno, la trasformazione di strade a fondo naturale in strade a fondo asfaltato e lastricato a condizione che:

a) le acque raccolte da canalette, tombini od altre opere di regimazione siano convogliate negli impluvi naturali od in punti saldi ove le stesse non possano determinare fenomeni di erosione o di ristagno;

b) le strade a fondo asfaltato, o comunque artificiale, siano dotate di opere per la raccolta e la regimazione delle acque, atte ad evitare alterazioni della circolazione delle acque nei terreni limitrofi ed incanalamenti di acque sulla sede stradale;

c) i lavori procedano per stati di avanzamento tali da consentire l'immediata ricolmatura di scavi a sezione obbligata ed il consolidamento di fronti di scavo o di riporto al fine di evitare fenomeni di erosione o di ristagno di acque;

d) per il rimodellamento di scarpate siano adottate tutte le cautele necessarie ad evitare fenomeni di smottamento o di erosione, operando in stagione a minimo rischio di piogge, allestendo fossette di guardia per deviare le acque provenienti da

monte e mettendo in opera graticciate od altre opere di trattenimento del terreno ove lo stesso non abbia sufficiente coesione;

- 5) realizzazione di pozzi per attingimento di acqua ad uso domestico, a condizione che le indagini geologiche di cui deve essere corredato il progetto attestino la compatibilità dell'emungimento previsto con le caratteristiche geomorfologiche e con la circolazione idrica profonda dell'area considerata, escludendo in particolare fenomeni di subsidenza dei terreni ed interferenze con il regime di eventuali sorgenti;
- 6) ampliamento volumetrico di edifici esistenti, a condizione che:
 - a) non comporti l'ampliamento planimetrico dell'edificio stesso;
 - b) dalla relazione geologica allegata al progetto risulti che nei terreni in pendio il sovraccarico determinato dall'edificio è compatibile con la stabilità del versante;
- 7) installazione, nei terreni boscati, di serbatoi esterni e interrati per GPL o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità da 3 a 10 mc, a condizione che siano rispettate:
 - a) per i serbatoi esterni, le condizioni di cui all'art. 7 punto 10, lett. da a) ad e) del presente Regolamento;
 - b) per i serbatoi interrati, le condizioni di cui all'art. 7 punto 11, lett. da a) ad f) del presente Regolamento;
- 8) gli interventi da attuare in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali nelle aree per le quali sia stata approvata la carta della fattibilità, sulla base delle indagini di cui alle vigenti norme regionali in materia di prevenzione del rischio sismico, a condizione che tali interventi :
 - a) non siano da attuare in terreni boscati;
 - b) non riguardino aree classificate a fattibilità 4 o non classificate;
 - c) la dichiarazione di inizio lavori sia corredata da:
 - dichiarazione rilasciata congiuntamente dal geologo e dal tecnico abilitato, firmatari rispettivamente della relazione geologica e geotecnica e del progetto esecutivo, da cui risulti:
 - che sono state verificate condizioni di stabilità dei terreni in tutte le fasi dei lavori ed a seguito dell'esecuzione degli stessi, evidenziando anche i fattori di sicurezza minimi determinati per la stabilità dei fronti di scavo e del versante, sia a breve termine per le fasi di cantiere, sia a lungo termine nell'assetto previsto in progetto;

- che i lavori e le opere in progetto non comportano alterazione della circolazione delle acque superficiali e profonde;
- relazione geologica e risultanze delle indagini geologiche nei casi e con i criteri definiti dall'art. 75 del Regolamento Forestale;
- progetto esecutivo delle opere di fondazione e di quelle di contenimento e consolidamento del terreno, corredato di relazione tecnica relativa alle fasi di cantiere, in cui siano illustrate, anche in apposite planimetrie e sezioni relative alle varie fasi, la successione temporale e le modalità di realizzazione dei lavori, con particolare riferimento agli scavi e riporti di terreno ed alle opere di contenimento e di consolidamento del terreno;
- relazione e apposite tavole grafiche che, per le varie fasi di cantiere e per l'assetto definitivo di progetto, illustrino le opere per la regimazione delle acque superficiali, la localizzazione e la rete di sgrondo dei drenaggi a retro delle opere di contenimento, con particolari relativi alle modalità costruttive degli stessi. Inoltre, apposite tavole in sezione che evidenzino i livelli di falda eventualmente rilevati in sede di indagine geologica, in sovrapposizione alle opere in progetto.

Art. 9 - Interventi eseguibili con autorizzazione

1. Fatto salvo quanto richiamato agli artt. 7 e 8 del presente Regolamento, le opere e i movimenti di terreno non connessi alla coltivazione dei terreni agrari e forestali, comprese l'apertura e la coltivazione di cave e torbiere, sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 42, comma 5, della Legge Forestale.
2. Sono soggetti ad autorizzazione, in particolare, i seguenti interventi:
 - costruzione, ampliamento planimetrico di edifici, costruzione di annessi agricoli con movimento di terra;
 - costruzione di locali interrati il cui ingombro planimetrico ecceda quello dell'edificio sovrastante;
 - realizzazione di scannafossi ad edifici esistenti di dimensioni superiori ad 1,00 ml di larghezza e 2,00 ml di profondità;
 - realizzazione di muri di contenimento del terreno dell'altezza superiore a 1,50 ml;
 - realizzazione di nuova viabilità pubblica o privata, di piazzali, o di qualsiasi altra opera che trasformi in modo permanente la destinazione d'uso dei terreni;
 - allargamento del piano viario;

- realizzazione di muri di sostegno che comportino sbancamenti;
- realizzazione di piscine;
- installazione di serbatoi esterni o interrati per GPL di capacità superiore a 10 mc;
- realizzazione di impianti di smaltimento di acque reflue mediante subirrigazione o fitodepurazione;
- ogni altra opera o intervento non disciplinato agli artt. 7 e 8 del presente Regolamento.

Art. 10 - Validità dei titoli abilitativi

1. Le autorizzazioni o le dichiarazioni ai fini del vincolo idrogeologico hanno validità fino alla scadenza del titolo abilitativo edilizio correlato.
2. La validità delle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico può essere prolungata a seguito di proroga o di rinnovo con le modalità previste dal presente Regolamento, ferma restando in ogni caso la validità temporale massima di cinque anni decorrenti dalla data di rilascio del provvedimento.
3. Scaduto il termine per l'esecuzione di interventi soggetti a dichiarazione non è consentita né la proroga, né il rinnovo del titolo abilitativo. Per gli interventi non ancora eseguiti dovrà essere, pertanto, presentata nuova dichiarazione.

T I T O L O I I I

PROCEDURE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE E DICHIARAZIONI

Art. 11 - Natura ed efficacia delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni. Soggetti titolati alla presentazione

1. L'autorizzazione e la dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico costituiscono atti distinti e presupposti dei titoli legittimanti gli interventi edilizi correlati (concessione edilizia o

denuncia di inizio attività). Il rilascio della autorizzazione e la dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico sono pertanto indispensabili ai fini del rilascio della concessione edilizia e/o dell'efficacia della denuncia di inizio attività. In assenza di titolo abilitativo di natura edilizia non è consentito l'inizio dei lavori previsti nell'autorizzazione o nella dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico.

2. Hanno titolo alla presentazione della domanda di autorizzazione e della dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico i seguenti soggetti:
 - a) il proprietario;
 - b) il possessore, purché sia specificato il titolo che legittima il possesso.
3. La domanda o la dichiarazione presentata dal possessore dovrà recare il consenso scritto da parte del proprietario.

Art. 12 - Modalità di presentazione e contenuti della domanda di autorizzazione e della dichiarazione

1. La domanda di autorizzazione e la dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico devono essere indirizzate al Settore Comunale competente di cui all'art. 4 del presente Regolamento e devono indicare il soggetto esecutore dell'intervento, se diverso dal richiedente, e l'eventuale direttore dei lavori. Le variazioni dei suddetti soggetti devono essere comunicate entro 15 giorni dalla avvenuta variazione.
2. La domanda di autorizzazione e la dichiarazione devono essere presentate contestualmente all'inoltro di richiesta di concessione edilizia o della denuncia di inizio attività. E' facoltà dell'interessato, in caso di domanda di autorizzazione correlata ad interventi soggetti a denuncia di inizio attività edilizia, di conseguire l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, anticipatamente: in tal caso l'autorizzazione dovrà essere allegata alla denuncia di inizio attività all'atto della sua presentazione.
3. Nei casi in cui sia prevista la presentazione di progetti, gli elaborati debbono essere redatti e firmati da tecnici abilitati, secondo le specifiche competenze attribuite dagli ordinamenti professionali vigenti.
4. Per la domanda di autorizzazione e per la dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico e per le altre istanze previste dal presente Regolamento deve essere utilizzata la modulistica predisposta dal Settore Comunale competente.

5. La domanda di autorizzazione e la dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico, nonché le altre istanze previste dal presente Regolamento - artt. 14, 15 e 16 -, devono essere inviate ai sensi di legge, o presentate all'Ufficio Protocollo del Comune di Scandicci. La data di ricezione risultante dal timbro datario apposto dall'Ufficio Protocollo del Comune di Scandicci deve intendersi termine iniziale ai fini del procedimento di rilascio dell'autorizzazione (o degli altri atti previsti dal presente Regolamento) nonché agli effetti della decorrenza dei termini per l'effettuazione dei lavori relativi agli interventi soggetti a dichiarazione.
6. La dichiarazione con la documentazione allegata può essere presentata o inviata in unico originale: è fatta salva la possibilità di presentare la dichiarazione in duplice originale ove l'interessato desideri conservare una copia timbrata per ricevuta. La domanda di autorizzazione deve essere presentata o inviata in unico originale con documentazione allegata presentata o inviata in duplice originale.

Art. 13 - Modalità di istruttoria della domanda di autorizzazione e della dichiarazione

1. Il responsabile del procedimento osserva gli obblighi e garantisce il rispetto degli adempimenti previsti dalla L. 241/1990 e s.m.i..
2. L'Ufficio comunale competente istruisce le domande di autorizzazione e le dichiarazioni presentate. Ove il responsabile del procedimento ravvisi che la documentazione presentata sia irregolare o incompleta, ne fornisce comunicazione motivata al richiedente/dichiarante con invito a regolarizzare la documentazione entro un congruo termine. Il responsabile del procedimento procede a tal fine entro trenta giorni dalla ricezione, per le domande di autorizzazione, entro quindici giorni per le dichiarazioni. Per la data di ricezione si fa riferimento a quanto indicato all'art. 12, 5° comma del presente Regolamento.
3. In caso di dichiarazione irregolare o incompleta il termine per l'efficacia della dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico decorre dalla data di ricezione da parte del Comune di Scandicci, attestata dal timbro datario apposto dall'Ufficio protocollo, della documentazione in forma completa e regolare.
4. L'Ufficio comunale competente procede all'esame delle domande e delle dichiarazioni risultate formalmente complete e regolari secondo l'ordine di presentazione, fatte salve quelle relative alle varianti in corso d'opera e quelle relative alle opere pubbliche del

Comune o di altri Enti pubblici nonché le altre opere di pubblico interesse eventualmente individuate dal Regolamento Edilizio.

5. Il Responsabile del procedimento, ultimata l'istruttoria della domanda di autorizzazione ed acquisito, ove necessario, il parere del geologo dell'A.C. (o, in mancanza, di professionista esperto in materia appositamente incaricato), predispone gli atti per il rilascio o per il diniego motivato dell'autorizzazione.
6. Il provvedimento conclusivo (autorizzazione o diniego) è adottato dall'autorità comunale competente entro 60 gg., calcolati dalla data di cui all'art. 12, 5° co. in caso di documentazione completa e regolare o dalla data di inoltro delle integrazioni in caso di domanda incompleta ed irregolare.
7. L'autorizzazione è rilasciata sulla base di quanto dichiarato dal richiedente, facendo salvi i diritti di terzi e senza che il provvedimento possa incidere sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali, nonché su eventuali rapporti contrattuali intercorrenti fra le parti.

Art. 14 - Varianti in corso d'opera. Modalità di presentazione

1. Qualora si rendano necessarie variazioni rispetto ai progetti approvati, ai lavori od alle modalità di esecuzione degli stessi già autorizzati, gli interessati dovranno presentare domanda di autorizzazione per le opere in variante.
2. La domanda di autorizzazione in variante dovrà fare riferimento agli estremi, numero e data della autorizzazione già rilasciata e dovrà contenere elaborati da cui risulti lo stato autorizzato, lo stato sovrapposto e lo stato relativo alla variante nonché relazione geologica e/o geotecnica integrativa ove occorra ai sensi della normativa vigente.
3. La documentazione allegata alla domanda di autorizzazione in variante deve essere presentata o inviata in doppio originale.
4. L'autorizzazione in variante ha validità fino alla scadenza della precedente autorizzazione.

Art. 15 - Proroga dell'autorizzazione

1. La validità temporale delle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico può essere prorogata a seguito della presentazione, almeno sessanta giorni prima della scadenza, di istanza motivata di proroga.

2. La durata dell'autorizzazione a seguito della proroga, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, 2° co. del presente regolamento, non potrà in ogni caso eccedere i cinque anni decorrenti dalla data di rilascio del provvedimento.
3. L'autorità comunale competente procede al rilascio della proroga entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza nei termini di cui all'art. 12, co. 5 del presente Regolamento.
4. Nell'atto con il quale è accordata la proroga dell'autorizzazione è indicata la scadenza della stessa.
5. L'autorità comunale competente può impartire ulteriori prescrizioni per l'esecuzione dei lavori in relazione allo stato di avanzamento degli stessi ed alle condizioni dei luoghi.
6. Qualora l'istanza di proroga sia relativa ad autorizzazione rilasciata da altro Ente competente (Provincia), l'istanza dovrà essere corredata da copia dell'autorizzazione rilasciata. L'autorità comunale competente, in tal caso, procede al rilascio di una nuova autorizzazione per i lavori ancora da ultimare, fermo restando il limite temporale massimo complessivo di cinque anni di cui all'art. 10, 2° co., del presente Regolamento.

Art. 16 - Rinnovo dell'autorizzazione

1. Ai fini del completamento di opere o lavori per i quali sia scaduta la validità temporale dell'autorizzazione i soggetti legittimati ai sensi del presente Regolamento potranno inoltrare istanza motivata di rinnovo dell'autorizzazione.
2. L'istanza di rinnovo dovrà contenere la dichiarazione che nulla verrà modificato rispetto ai lavori già precedentemente autorizzati.
3. L'autorità comunale competente, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza nei termini di cui all'art. 12, co. 5 del presente Regolamento, procede al rilascio della nuova autorizzazione per i lavori ancora da eseguire.
4. Per la nuova autorizzazione valgono i limiti temporali di validità di cui all'art. 10 del presente Regolamento.
5. Qualora l'istanza di rinnovo sia relativa ad autorizzazione rilasciata da altro Ente competente (Provincia), l'istanza dovrà essere corredata da copia dell'autorizzazione rilasciata.

Art. 17 - Inizio lavori. Inizio lavori in casi di somma urgenza per lavori eseguibili con dichiarazione

1. In caso di dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico, i lavori non potranno avere inizio prima di venti giorni dalla presentazione in forma completa della documentazione, ferma restando in ogni caso quanto previsto all'art. 11, 1° co. del presente Regolamento.
2. In caso di opere soggette ad autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico i lavori non potranno avere in nessun caso inizio prima del rilascio della relativa autorizzazione.
3. In caso di lavori eseguibili con dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico ai sensi della normativa vigente che rivestano carattere di somma urgenza per fatti estranei alla volontà del soggetto dichiarante, quest'ultimo, sotto la propria responsabilità e fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni per interventi edilizi eseguiti in difformità o in assenza di denuncia di inizio attività, ha la facoltà di iniziare i lavori anche prima del termine indicato al 1° comma purché ne dia comunicazione preventiva e motivata al Comune di Scandicci, corredata da documentazione fotografica con menzione della data di inizio dei lavori. La documentazione completa prevista dal presente Regolamento può essere inoltrata ad integrazione entro i successivi 15 giorni.
4. Qualora in base all'istruttoria sulla documentazione completa risultino violazioni della disciplina prevista dal Regolamento Forestale e/o dalla Legge Forestale nonché della normativa urbanistico-edilizia, il Responsabile del procedimento provvederà a trasmettere la documentazione al Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica che procederà all'attivazione dei procedimenti sanzionatori ai sensi della vigente normativa urbanistico-edilizia nonché all'irrogazione delle sanzioni previste dalla Legge Forestale con le modalità indicate al Titolo V del presente Regolamento.

Art. 18 - Adozione provvedimenti cautelativi

1. Qualora durante l'esecuzione dei lavori si verificano fenomeni di instabilità dei terreni, i lavori debbono essere sospesi e ne dovrà essere data immediata comunicazione al Comune.
2. Nei casi indicati al precedente comma 1 nonché nel caso in cui durante l'esecuzione dei lavori si verificano turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali o vi sia l'esigenza di adeguare la conduzione dei lavori alle particolari condizioni dei luoghi, l'Autorità Comunale competente potrà impartire ulteriori prescrizioni, sospendere i lavori o revocare le autorizzazioni.
3. Tali provvedimenti cautelativi si applicano anche ai lavori o alle opere soggetti a dichiarazione o eseguibili senza autorizzazione.

TITOLO IV

MODULISTICA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Art. 19 - Modulistica da utilizzare

1. Il Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica predispone e, ove necessario, aggiorna, la modulistica da utilizzare per le pratiche inerenti il vincolo idrogeologico, rendendola disponibile:
 - in formato cartaceo presso l'U.R.P. e gli Uffici Comunali competenti del Comune di Scandicci;
 - su internet, nel sito del Comune di Scandicci.
2. Per la domanda di autorizzazione, per la dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico, per le altre istanze previste dal presente Regolamento deve essere utilizzata esclusivamente la modulistica predisposta dal Comune di Scandicci.

Art. 20 Contenuti della documentazione da allegare ai fini delle dichiarazioni e dei procedimenti inerenti il vincolo idrogeologico.

1. La documentazione da allegare alle istanze ed alle dichiarazioni disciplinate dal presente Regolamento deve consentire la valutazione dell'intervento proposto in relazione alla stabilità dei suoli, all'equilibrio idrogeologico della zona vincolata, alla tutela dei boschi e delle relative aree ed alla possibilità di loro trasformazione in base alla normativa vigente.
2. La documentazione da allegare ai fini del vincolo idrogeologico deve essere improntata alle finalità, in particolare, di cui al 1° comma e dovrà consentire in modo univoco la ricomprensione della tipologia di intervento proposto in quella per la quale la vigente normativa riconosce titolo abilitativo.
3. Nella documentazione da allegare ai fini della dichiarazione e della domanda di autorizzazione si dovrà dare atto, in particolare, secondo la tipologia dell'intervento, di quanto prescritto agli artt. da 73 a 78 del Regolamento Forestale.

TITOLO V

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E DI RIPRISTINO. AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA. (così ridenominato con Del. G.C. n. 275 del 09.11.2004, esecutiva dal 26.11.04)

Art. 21 - Procedimento di accertamento delle infrazioni in materia di vincolo idrogeologico. Competenze

1. L'accertamento e la contestazione delle infrazioni in materia di vincolo idrogeologico è affidata a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alla normativa vigente.
2. Il Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica è incaricato, ai sensi dell'art. 6, 2 co. della L.R. 28.12.2000 n. 81 *Disposizioni in materia di sanzioni amministrative*, della vigilanza e del controllo sull'osservanza delle disposizioni in materia di vincolo idrogeologico per la cui violazione è prevista l'irrogazione di sanzioni amministrative. A tal fine può redigere processi verbali di accertamento.
3. Il Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica riceve, inoltre, i processi verbali di accertamento redatti dai soggetti con potere di accertamento e di controllo e pone in essere tutti gli atti e gli adempimenti prescritti ai sensi della normativa vigente ivi compresa l'applicazione delle sanzioni pecuniarie.

Art. 22 - Procedimento di ripristino

1. Nel caso di violazione delle disposizioni della Legge Forestale e/o del Regolamento Forestale il Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica può prescrivere i lavori di ripristino, consolidamento o adeguamento che risultino necessari al fine di ricostituire il bosco - nei casi di competenza comunale - e di assicurare, con altre opere o lavori, la stabilità dei suoli e la regimazione delle acque.

2. A tal fine intima ai trasgressori ed agli eventuali obbligati in solido l'esecuzione degli interventi necessari, fissando criteri, modalità e tempi di esecuzione ed i termini dell'eventuale presentazione del progetto esecutivo dei lavori da realizzare.
3. Nel caso in cui i trasgressori o gli eventuali obbligati in solido non diano esecuzione ai provvedimenti d'intimazione nei termini prescritti, l'Autorità Comunale competente, avvalendosi ove necessario di professionisti esterni all'Ente, provvede alla progettazione, alla direzione ed all'esecuzione dei lavori in danno dei trasgressori e degli eventuali obbligati in solido, richiedendo agli stessi il deposito delle somme corrispondenti alla spesa prevista. Se i soggetti obbligati non provvedono al deposito delle somme entro i termini e con le modalità previste, la relativa riscossione è effettuata ai sensi della normativa vigente per l'esazione delle contribuzioni dirette.
4. Per i fini indicati al comma che precede, l'Ufficio Comunale competente, provvede all'occupazione temporanea, anche d'urgenza, dei terreni e degli altri beni su cui devono essere eseguiti i lavori. Per tale occupazione non è dovuto alcun indennizzo al proprietario o al possessore da parte del Comune di Scandicci.
5. I trasgressori o gli eventuali obbligati in solido che non provvedano nei termini prescritti all'esecuzione dei lavori di cui al comma 1 o alla presentazione del progetto esecutivo degli stessi, se richiesto, sono soggetti, ai sensi dell'art. 85, 6° comma della Legge Forestale, alla sanzione amministrativa da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 3.000,00 per ogni 1.000 metri quadrati o frazione del terreno interessato dalla violazione.

Art. 22 bis Autorizzazione in sanatoria. (articolo inserito con Del. G.C. n. 275 del 09.11.2004 esecutiva dal 26.11.04)

1. Può essere richiesta autorizzazione in sanatoria al fine di regolarizzare le opere di cui all'art. 2 lett. a) e b) del presente regolamento e le trasformazioni ad esse connesse, realizzate in assenza di autorizzazione o di dichiarazione d'inizio lavori o in difformità alle stesse.
2. L'autorizzazione in sanatoria è rilasciata, ove non ricorrano le condizioni previste dall'art. 22, 1° co. e 2° co. - e, in particolare, laddove le opere e le trasformazioni di cui al punto che precede non pregiudichino l'assetto idrogeologico dell'area oggetto dei lavori e non comportino quindi ripristino dei luoghi – e ove tali opere siano conformi alla Legge Forestale, al Regolamento Forestale ed agli strumenti di pianificazione territoriale.
3. Il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria è condizionato al pagamento delle sanzioni amministrative da parte dei trasgressori o degli obbligati in solido nonché, ove previsto,

all'attuazione del rimboschimento compensativo secondo le modalità indicate dall'art. 44 della Legge Forestale.

4. L'autorizzazione in sanatoria può contenere prescrizioni concernenti l'esecuzione di lavori di consolidamento o adeguamento.
5. All'autorizzazione in sanatoria si applicano in quanto compatibili le norme del presente regolamento relative all'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico ed in particolare:
 - l'art. 4 *Strutture comunali competenti*;
 - l'art. 12 *Modalità di presentazione e contenuti della domanda di autorizzazione e della dichiarazione*: commi da 2 a 5;
 - l'art. 13 *Modalità di istruttoria della domanda di autorizzazione e della dichiarazione*: commi 1,2,4,5,6,7;
 - l'art. 19 *Modulistica da utilizzare*;
 - l'art. 20 *Contenuti della documentazione da allegare ai fini delle dichiarazioni e dei procedimenti inerenti il vincolo idrogeologico*.
6. Ove non ricorrano le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria trovano applicazione le disposizioni previste dalla L.R. 39/2000 e s.m.i. e dal vigente regolamento inerenti il procedimento sanzionatorio e/o il procedimento di ripristino.”

TITOLO VI

NORME FINALI

Art. 23 - Modifiche ed integrazioni alle presenti norme regolamentari: competenze

1. Eventuali modifiche e/o integrazioni di contenuti sostanziali del presente Regolamento sono di competenza del Consiglio Comunale.
2. Rientrano nelle competenze della Giunta Comunale:
 - eventuali modifiche e/o integrazioni riferite ad aspetti di mero dettaglio del presente Regolamento;
 - gli aggiornamenti non discrezionali dell'articolato direttamente discendenti da eventuali modifiche o integrazioni alla Legge Forestale o al Regolamento Forestale;

- la formulazione di criteri ed indirizzi per la gradualizzazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla Legge Forestale in funzione dell'entità delle violazioni accertate.
3. Il Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica provvede con determinazione:
- all'approvazione della modulistica relativa ai procedimenti ed alle dichiarazioni disciplinate dal presente Regolamento;
 - all'individuazione della documentazione tecnica da allegare alle singole istanze con riferimento alle diverse tipologie di intervento.

Art. 24 - Disposizione di raccordo

Per tutto quanto non specificatamente disciplinato dal presente Regolamento si fa diretto rinvio al vigente Regolamento Forestale.